

Matrimonio-norme circa luogo e tempo celebrazione del matrimonio- Decreto 1991

Norme circa il luogo e il tempo della celebrazione del matrimonio

L.V.D. LXXXII (1991) pp. 313-314

DECRETO

Nello spirito e nella linea del 'Decreto generale sul Matrimonio Canonico' emesso dalla C.E.I. in data 5 novembre 1989 ed entrato in vigore la prima domenica di Quaresima il 17 febbraio 1991, col presente ATTO, approviamo e promulghiamo le 'Norme circa il luogo e il tempo della celebrazione del Matrimonio' nella nostra Diocesi, norme che pubblichiamo contestualmente al presente decreto, di cui fanno parte integrante.

Il presente decreto entrerà in vigore la prima domenica di Avvento p.v., 1 dicembre 1991.

Bergamo, 19 marzo 1991

+ Giulio Oggioni

A. Pesenti

Canc. Vesc.

Norma transitoria

Se al momento della pubblicazione del presente decreto si fossero già presi impegni in contrasto con la normativa in esso contenuta, disponiamo in via transitoria che la 'vacatio legis' per questi impegni si protragga sino alla prima domenica di Quaresima p. v. , 8 marzo 1992.

I - LA PARROCCHIA DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO

Art. 1. La celebrazione del matrimonio avvenga nella Parrocchia di uno o l'altro degli sposi (cfr. Can. 1115), o nella Parrocchia nella quale essi andranno ad abitare.

Art. 2. § 1. L'eventuale richiesta di celebrare il matrimonio in altra Parrocchia può essere accolta solo per seri e comprovati motivi.

§ 2. La relativa licenza sarà rilasciata in forma scritta dal Parroco che ha compiuto l'istruttoria matrimoniale od eccezionalmente dall'Ordinario (cfr. Decreto generale, art. 4 e 23).

II - LA CHIESA DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO

Art.3. § 1. Il matrimonio sia celebrato nella Chiesa parrocchiale (cfr. Can. 1118).

§ 2. Il Parroco per ragioni pastorali può adibire altra Chiesa nel territorio della Parrocchia per la celebrazione del matrimonio dei propri fedeli.

§ 3. La celebrazione del matrimonio di fedeli provenienti da altra Parrocchia è vietata nei Santuari e nelle Chiese non parrocchiali (cfr. Decreto generale, art. 24 e Cann. 1219; 558; 559).

§ 4. La celebrazione del matrimonio nelle cappelle private, negli oratori annessi agli Istituti religiosi, scuole, centri giovanili, case di cura o di riposo e nelle cappelle devozionali non è consentita.

III - IL TEMPO DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO

Art. 4. § 1. Rimane confermata, per la nostra Diocesi, la proibizione di celebrare i matrimoni in domenica e nelle altre feste di precetto.

§ 2. È consentita la celebrazione del matrimonio nel pomeriggio del sabato o vigilia di festa.

Art. 5. § 1. Il Consiglio Presbiterale Vicariale, a norma dell'articolo 14 dello Statuto dei Vicariati Locali, può prevedere la possibilità di celebrare i matrimoni in domenica nelle piccole

Parrocchie, al di sotto dei 1000 abitanti, purché si tratti di fedeli ad esse appartenenti e la celebrazione si tenga in Messe di orario. Tale possibilità sarà attuata solo dopo l'approvazione del Vicario Generale.

§ 2. Per ogni altro caso l'Ordinario diocesano stabilirà le Chiese autorizzate alla celebrazione del matrimonio in domenica e giorno di precetto.

Art.6. Si eviti di celebrare il matrimonio nei Tempi liturgici di Avvento e di Quaresima. Qualora ci fosse una motivata richiesta, si porrà ogni cura perché sia rispettato il carattere penitenziale di questi Tempi liturgici.

IV - ELEMENTI CELEBRATIVI ED ESTERIORI NEL RITO DEL MATRIMONIO

Art.7. § 1. L'assemblea dei fedeli presenti al rito nuziale partecipi anche con il canto alla celebrazione; perciò l'esecuzione di solisti o di piccoli gruppi non si sostituisca al canto dell'assemblea, ma lo sostenga ed accompagni.

§ 2. Non sono ammessi nella celebrazione liturgica canti e musiche che, pur presentando a volte un testo genericamente religioso, sono di origine operistica o concertistica.

Art. 8. La celebrazione del matrimonio si compia in modo uguale per tutti i fedeli, sia nelle cerimonie che nell'apparato esteriore.

V- NORME CONCLUSIVE

Art.9. In occasione dell'annuale Visita Vicariale alle Parrocchie della Diocesi si effettui una verifica dell'attuazione di queste norme e delle eventuali difficoltà che fossero state riscontrate.

Art. 10. Qualsiasi consuetudine o privilegio contrario alle presenti norme è riprovato.